

Publicato il 03/11/2020

N. 06418/2020 REG.PROV.CAU.
N. 07466/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

Il Consigliere delegato

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 7466 del 2020,
proposto da

Cosmopol s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e
difesa dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Arturo Testa, con domicilio eletto
presso il suo studio, in Roma, corso Rinascimento 11;

contro

Regione Basilicata, in persona del presidente e legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Carmen Possidente, con domicilio
eletto presso l'ufficio di rappresentanza della Regione Basilicata in Roma, via
Nizza 56;

Regione Basilicata - Dipartimento Sua Basilicata Ufficio Centrale di
Committenza e Soggetto Aggregatore, Dipartimento Stazione Unica Appaltante
della Regione Basilicata, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Scuderi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Roma, via Taranto 18;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima) n. 539/2020, resa tra le parti, concernente la procedura aperta per l'affidamento in appalto dei servizi di vigilanza armata, custodia-portierato e degli altri servizi di vigilanza presso le sedi di enti pubblici della Regione Basilicata - lotto 10;

Visti il ricorso in appello della Cosmopol s.p.a. e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Basilicata e dell'Istituto di Vigilanza La Torre s.r.l.;

Vista l'ordinanza cautelare della Sezione del 23 ottobre 2020, n. 6192, di accoglimento dell'istanza dell'appellante Cosmopol s.p.a. di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado;

Vista l'istanza dell'appellante, depositata in data 2 novembre 2020, di esecuzione ex art. 59 cod. proc. amm. dell'ordinanza cautelare e per la dichiarazione di nullità del provvedimento n. 681 del 30 ottobre 2020 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi degli artt. 56 e 98, comma 2, cod. proc. amm., con cui è corredata l'istanza per l'esecuzione dell'ordinanza cautelare;

Considerato che:

- con la presente istanza Cosmopol chiede che alle amministrazioni resistenti sia ordinato «di astenersi da qualsivoglia attività che, in violazione delle statuizioni espresse nell'ordinanza n. 6192/2020, determini il subentro dell'Istituto di Vigilanza La Torre S.r.l. nella gestione dei servizi di vigilanza in favore di ARPAB sino alla trattazione di

merito» dell'appello, fissata con la medesima ordinanza cautelare per il 28 gennaio 2021;

- in particolare la domanda di esecuzione ex art. 59 cod. proc. amm. dell'ordinanza cautelare e di dichiarazione di nullità dell'atto successivamente adottato dall'Agenzia regionale – con cui quest'ultima ha affidato in via d'urgenza i servizi di vigilanza alla controinteressata a decorrere dalla scadenza del servizio attualmente gestito dall'appellante, e dunque dal 1° novembre 2020 - è dichiaratamente finalizzata a non vanificare l'utilità conseguita dalla Cosmopol con la pronuncia cautelare di questa Sezione;

- l'ordinanza ha nello specifico accolto l'istanza cautelare di quest'ultima sulla base dell'esigenza di *«mantenimento della res adhuc integra nelle more della decisione di merito, in assenza, per converso, di pregiudizi gravi e irreparabili evidenziati dalle costituite parti intimato»*;

- sulla base dei descritti presupposti, che sembrano consentire di attrarre le questioni ora dedotte nella presente esecutiva, benché il provvedimento da cui l'istanza ex art. 59 cod. proc. amm. sia stato adottato da un'amministrazione non parte finora del presente giudizio, ma comunque avente carattere consequenziale rispetto alla procedura di affidamento oggetto di questo giudizio, la domanda di misure cautelari provvisorie ora in esame può essere accolta;

- va pertanto ordinato all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata, cui l'istanza ex art. 59 cod. proc. amm. è stata notificata, di astenersi dall'affidare il servizio all'Istituto di Vigilanza La Torre, per cui va sospesa l'esecutività del sopra citato provvedimento n. 681 del 30 ottobre 2020;

P.Q.M.

accoglie l'istanza di misure cautelari provvisorie nei termini indicati in motivazione e fissa, per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del 19 novembre 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 3 novembre 2020.

**Il Consigliere delegato
Fabio Franconiero**

IL SEGRETARIO